



COMUNE DI CORMANO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 30/01/2006

INDICE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CAPO I - FINALITA' E CONTENUTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – CONTENUTI E DEFINIZIONE

ART. 2 - FINI

ART. 3 – DESTINATARI

ART: 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – ORARIO DEL SERVIZIO

ART. 7 – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO

CAPO III – AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 8 – ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

ART. 10 – PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. VALUTAZIONE SOCIALE E PRESA IN CARICO

2. VALUTAZIONE ECONOMICA

ART. 12 – CRITERI PER L'AMMISSIONE

ART. 13 – CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO IV – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 14 – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 16 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 17 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 18 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

ART. 19 – MODALITA' DI PAGAMENTO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, al servizio di assistenza domiciliare, ai sensi della L.R. 7/1/86, n. 1, e l'applicazione dello strumento ISEE (indicatore della situazione socio economica equivalente), come previsto dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni e dal regolamento generale comunale per l'applicazione dell'ISEE approvato con atto C.C. n. 87 del 19/12/2002.

TITOLO II

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO DEL SERVIZIO

Art. 1 – Contenuti e definizione

Il S.A.D. è un servizio a carattere socio-assistenziale e sanitario ed assicura una serie di prestazioni domestiche ed infermieristiche al domicilio dell'utente.

Art. 2 – Fini

Il S.A.D. persegue il fine di consentire al cittadino che si trova in stato di necessità, non potendo bastare a se stesso o contare sul sufficiente aiuto dei parenti, una autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale.

L'intervento è volto ad integrare e rafforzare l'azione dei conviventi, ad evitare l'istituzionalizzazione ed a salvaguardare l'indipendenza dell'individuo.

Le prestazioni dovranno comunque tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali e residue della persona assistita evitando che si sostituiscano ad attività che l'assistito stesso, sia pure con un certo sforzo, è in grado di svolgere direttamente.

Art. 3 – Destinatari

Fruiscono del servizio tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalle situazioni socio-economiche o dalla appartenenza a specifiche categorie.

Art. 4 – Descrizione del servizio

L'assistenza domiciliare è erogata, da personale professionalmente abilitato, in prestazioni o ore di assistenza, secondo quanto stabilito nei progetti personalizzati di intervento.

Le attività di assistenza domiciliare da garantire all'utente sono le seguenti:

1. aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale totale o parziale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l'assunzione dei pasti ecc.). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività sanitarie e non siano riservate a competenze specifiche di altre figure professionali (mobilizzazione, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura, ecc.);
2. cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e degli arredi (comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, ecc.). Periodicamente, e in alcuni casi, potranno venire richieste pulizie più approfondite (es. vetri, lampadari ecc.);
3. accompagnamento nello svolgimento di commissioni ed acquisti vari, preparazione a domicilio dei pasti;
4. accompagnamento per il disbrigo pratiche varie, per prestazioni sanitarie e/o per il mantenimento dei rapporti con gli uffici, parentali, amicali o di vicinato;
5. consegna di pasti preconfezionati dal centro di distribuzione al domicilio degli utenti.

Nei casi in cui l'utente non vive solo, le prestazioni e l'intervento delle Assistenti, saranno prioritariamente rivolte alle sue necessità in termini di cure alla persona integrando, solo se valutato opportuno o necessario, l'azione dei familiari in ordine alla gestione della casa.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 – Organizzazione del servizio

Il Comune garantisce le prestazioni di programmazione, coordinamento e verifica complessiva del servizio di assistenza domiciliare in termini di efficienza, efficacia e qualità, tenendo conto della necessaria integrazione tra servizio sociale e sanitario. Per la realizzazione e gestione del servizio si avvale dell'apporto di soggetti esterni appartenenti al privato sociale, anche mediante appositi rapporti di convenzione, per il reperimento del personale A.S.A. (ausiliari socio assistenziali).

Art. 6 – Orario del servizio

Gli orari di erogazione del servizio, prioritariamente legati ai bisogni dell'utenza, sono improntati al criterio della massima flessibilità, sia nella definizione della fascia oraria giornaliera, che settimanale.

Art. 7 – Rapporti con il volontariato

Possono collaborare alla realizzazione del servizio anche associazioni di volontariato, singoli volontari ai sensi della legge quadro del volontariato n. 266/91.

CAPO III AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 8 – Accesso al servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato su valutazione del servizio sociale.

I requisiti per l'accesso al servizio sono:

- residenza nel comune;
- stato di malattia o invalidità o situazioni personali che comportano la perdita parziale dell'autosufficienza o particolari stati di bisogno o necessità;
- assenze o carenze familiari e di risorse in genere (parentali – economiche – socio-culturali), stati di solitudine ed isolamento;

Art. 9 – Modalità di presentazione delle richieste

Il cittadino interessato si rivolge al servizio sociale dove viene informato ed orientato dall'operatore sui requisiti di accesso, sulle procedure e sulla partecipazione al costo del servizio.

La domanda per la richiesta del servizio di assistenza domiciliare può essere presentata dall'interessato o da un suo delegato o da un componente del nucleo familiare dell'utente stesso, utilizzando apposito modulo.

Per richiedere le agevolazioni tariffarie, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione ISEE.

Per le persone sole o incapaci di provvedere, la domanda può essere avviata d'ufficio da parte del servizio sociale, in base ai compiti istituzionali e professionali che gli sono propri.

Le persone e gli enti o associazioni di volontariato a conoscenza del caso, possono segnalare situazioni che necessitano di un intervento domiciliare.

Art. 10 – Procedimento per la valutazione della domanda.

La domanda sarà esaminata dal servizio sociale comunale (assistente sociale responsabile del caso ed ufficio amministrativo) sulla base dei criteri socio economici stabiliti negli articoli successivi, con la seguente procedura:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertarne l'ammissibilità;
- eventuale accertamento diretto della situazione di bisogno, attraverso visita domiciliare;
- verifica dell'ISEE prodotto all'atto della richiesta d'ammissione al servizio e determinazione della relativa tariffa.

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato per iscritto al richiedente ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Criteri di valutazione.

1. Valutazione sociale e presa in carico

L'assistente sociale responsabile del caso valuta in relazione alla condizione socio-familiare e formula, in accordo con la persona e la famiglia, il progetto di intervento sociale e la proposta di ammissione al servizio specifico.

L'assistente sociale, per la valutazione del bisogno, si avvale anche della collaborazione del medico curante e dell'A.S.L. (unità di valutazione multidimensionale).

Qualora l'assistente sociale ravvisi la necessità dell'immediata attivazione del servizio a tutela dell'interessato, il servizio potrà essere attivato anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

Al termine della valutazione si procede all'ammissione al servizio in base ai criteri stabiliti nell'articolo seguente ed in accordo con il **Dirigente dell'Area Servizi alla Persona**.

2. Valutazione economica

Al fine di determinare la quota di partecipazione degli utenti al costo del servizio, si valuta la situazione economica in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con le modalità di calcolo stabilite a livello statale dal D.Lgs. n. 109/98 e dal DPCM n. 221/99 e loro modificazioni e secondo i criteri stabiliti dal successivo capo 4 del presente regolamento.

Art. 12 – Criteri per l'ammissione

Le domande vengono valutate dal servizio sociale con riferimento alla situazione socio-economica, familiare e sanitaria degli interessati, adottando i seguenti criteri:

- persona che vive sola;
- patologia che comporta un elevato carico assistenziale (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
- situazione socio sanitaria ad elevato rischio, che potrebbe essere causa di peggioramento della condizione di autonomia già precaria;
- situazione economica del nucleo familiare dell'interessato che non consente la messa in atto di interventi di natura privata che tamponino le necessità assistenziali dell'assistito;
- situazione di effettiva precarietà economica.
- assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'assistito;
- problemi del coniuge a gestire la situazione;
- problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi ecc.);
- problemi di relazione con i figli che riducono la presenza degli stessi accanto all'assistito;

Art. 13 – Cessazione, sospensione o riduzione del servizio

Il servizio domiciliare può cessare o **variare** in caso di accertata modificazione dello stato di bisogno dell'utente dipendente da:

- rinuncia espressa dell'utente o dei suoi familiari;
- decesso o ricovero definitivo presso Istituti;
- nel caso in cui il servizio sociale verifichi il venire meno dei requisiti di ammissione al servizio;
- trasferimento dell'utente in altro comune.

La sospensione del servizio domiciliare è prevista invece nel caso di assenza temporanea dell'utente perché presso parenti o per ricovero ospedaliero o casa di cura. La comunicazione di cui sopra deve essere data al servizio sociale per iscritto o direttamente dal beneficiario o dal familiare di riferimento.

Il servizio domiciliare può essere sospeso per cause di forza maggiore.

CAPO IV PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 14 – Definizione del nucleo familiare

Al fine del servizio di assistenza domiciliare viene individuato quale nucleo rilevante ai fini del calcolo della situazione economica equivalente quello costituito dal solo utente del servizio e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Art. 15 – Criteri per la determinazione della situazione economica

Per usufruire del servizio assistenza domiciliare è prevista una quota oraria o a prestazione a parziale copertura dei costi del servizio, determinata in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare **come previsto al precedente articolo.**

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare del beneficiario, come definito al precedente articolo 14, con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo n. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

Per i criteri generali di determinazione della situazione economica si rimanda a quanto stabilito nel capo II del regolamento comunale generale per l'applicazione dell'ISEE.

Art. 16 – Criteri per la determinazione della quota di partecipazione degli utenti al costo del servizio.

L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente con proprio provvedimento:

- a) il costo del servizio, con il quale si accede al servizio nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE e/o la soglia ISEE al di sopra della quale si paga comunque il costo del servizio;**
- b) la quota massima, corrispondente alla soglia ISEE al di sotto della quale è possibile richiedere un'agevolazione;
- c) la quota minima, corrispondente ad un ISEE al di sotto del quale non si applicano ulteriori agevolazioni;
- d) le percentuali per stabilire le quote intermedie;
- e) la soglia ISEE al di sotto della quale il servizio è gratuito.**

Gli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare, qualora percepiscano l'indennità di accompagnamento, concorreranno al costo delle prestazioni erogate in base alla tariffa immediatamente superiore rispetto al valore ISEE individuato per gli stessi, calcolato con le modalità stabilite nel presente regolamento.

In casi eccezionali valutati dall'Assistente Sociale gli utenti domiciliati nel comune, concorreranno in base alla quota massima di contribuzione o al costo del servizio.

In caso di motivate condizioni di difficoltà socio-economica, accertate dal servizio sociale **con il consenso del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona**, all'utente potrà essere applicata una tariffa inferiore a quella prevista. In casi eccezionali potrà essere accordato l'esonero.

Art. 17 - Procedura per la richiesta delle agevolazioni.

La domanda al servizio di assistenza domiciliare per coloro che accettano di pagare la tariffa massima **o il costo del servizio** ha validità per tutta la durata di frequenza del servizio.

Coloro che beneficiano della tariffa ridotta o dell'esenzione dal pagamento, entro il 31 luglio di ogni anno dovranno presentare la dichiarazione ISEE per dimostrare di avere i requisiti necessari per ottenere nuovamente le agevolazioni richieste.

Ai sensi del regolamento comunale generale per l'applicazione dell'ISEE è, comunque, possibile presentare o integrare la dichiarazione ISEE se intervengono rilevanti variazioni delle condizioni socio-economiche e che potrebbero comportare una conseguente variazione della tariffa applicata; l'eventuale variazione sarà operativa dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Art. 18 - Esclusione dalle agevolazioni.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima:

- a) coloro che hanno un ISEE superiore a quello determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale come tetto massimo;
- b) utenti non residenti;
- c) coloro che, in sede di controllo, risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio. In tal caso sarà effettuato il recupero della quota di beneficio indebitamente ricevuto, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 19 - Modalità di pagamento

La tariffa deve essere versata entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese alla Tesoreria Comunale, relativamente alle ore di servizio effettivamente usufruite.

Il ritardo nel pagamento della quota stabilita comporta il recupero delle somme nei termini previste dalla legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Disposizioni finali

L'applicazione del presente regolamento comporta l'abrogazione del regolamento approvato con atto c.c. n. 47 del 12/7/1989.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dallo Statuto Comunale.